



38662-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 31/05/2017

ALDO CAVALLO

- Presidente - Sent. n. sez.
772/2017

DONATELLA GALTERIO

ANGELO MATTEO SOCCI

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.17597/2016

ALDO ACETO

ANTONELLA DI STASI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LANZANO MARIA nato il 13/05/1981 a ACERRA

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG dott. Roberto Aniello: "Annullamento senza rinvio".

"Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen."; in tal senso S.U. del 9 giugno 2017, n. 28954, Iannelli.

Le sezioni unite della Corte Suprema quindi ritengono prevalente la dichiarazione della causa di estinzione del reato sulla violazione del contraddittorio con una sentenza predibattimentale; principio comunque temperato dal riscontro, da valutare e motivare, che "non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen."

Inoltre la prevalenza della definizione del processo con la dichiarazione di estinzione del reato non può certamente avvenire se sussistono le questioni civili (oltre all'estinzione del reato per prescrizione) da definire e valutare. Nel nostro caso sono state confermate le statuizioni civili, il risarcimento del danno, senza nessuna valutazione nel contraddittorio delle parti dei motivi dell'appello. Conseguentemente la causa di nullità per violazione del contraddittorio deve ritenersi non soccombente con la rapida definizione del processo. La prescrizione potrebbe non essere rilevante per gli interessi dell'impugnante, invece la conferma delle statuizioni civili sicuramente è lesiva degli interessi dell'impugnante.

Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in

tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e sempreché non sussiste una questione civile da valutare”.

La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 31 /05/2017

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Aldo CAVALLO

